

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2099**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTATADINO, FINCATO GRIGOLETTO, GHINAMI, CASTAGNETTI, TESINI, d'AQUINO, BROCCA, GAROCCHIO, LA RUSSA, GRIPPO, REBULLA, SERRENTINO, BONALUMI, AZZOLINI*Presentata il 27 settembre 1984*

Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci preme, in occasione della presentazione di questo breve testo interpretativo dell'articolo 11 della legge n. 1551 del 1951, fare alcune importanti osservazioni indispensabili per una corretta comprensione del problema in oggetto.

1) Non va assolutamente confusa la proposta di utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 11 della legge n. 1551 del 1951 con il problema del finanziamento pubblico dei partiti.

Il mutato panorama dell'ambito universitario successivo al 1968 ha pur sem-

pre visto il permanere e il fiorire di esperienze autonome in grado di vitalizzare ed arricchire la realtà universitaria.

Il convegno svoltosi ad esempio nel novembre scorso a Roma sul tema: « Nelle università l'ideale non è morto - 10 anni di presenza dei CP », che ha visto fra l'altro la partecipazione del ministro Falcucci, di molti rettori e docenti di università italiane e di altre personalità, è stato il segno tangibile di un impegno costante nel tempo all'interno dell'università.

Inoltre la nascita di cooperative studentesche, il proliferare di incontri con

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

personalità di rilievo della cultura (Zichichi, Magris, De Giorgi, Grygiel, Testori, Del Noce), di opere teatrali (*4 Quartetti* di T.S. Eliot, *Interrogatorio a Maria*, *Factum est* di G. Testori), la creazione di giornali, non possono che essere indice innegabile di una vitalità che nonostante tutto si è conservata negli atenei italiani e che senza dubbio deve essere messa in grado di proseguire.

2) Non si capisce, stando al panorama sopra descritto, come mai una legge vigente, subito dopo lo sfaldamento degli organismi dell'interfacoltà (anni 1968-69), sia stata « congelata » e lo sia rimasta anche dopo la creazione degli organi collegiali, quasi non si ritenesse questi ultimi in grado di provocare realtà, per altro già esistenti nelle università, ad un effettivo impegno culturale ed assistenziale e quindi meritevole di incentivo: incentivo che, si noti bene, deriva dagli studenti stessi

con un apposito versamento all'atto della iscrizione.

3) È quindi indispensabile, in un momento come questo, essendosi in prossimità del rinnovo della rappresentanza studentesca negli organi di governo dell'università, un rilancio dell'attività studentesca (si è fra l'altro ancora in attesa del riconoscimento del diritto di voto agli studenti nei consigli di facoltà).

È proprio in questo senso che, nel progetto presentato, la decisionalità rispetto alle iniziative proposte è affidata particolarmente alla rappresentanza studentesca eletta nei consigli di amministrazione delle università.

Potrebbe proprio questo essere il primo passo verso l'apertura della nostra università ad un modello europeo, in cui l'iniziativa degli studenti in campo culturale ed assistenziale non viene « sopportata » ma anzi aiutata ed incentivata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono amministrati da una commissione del consiglio di amministrazione di ciascuna università, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e da tre rappresentanti dei docenti.

La commissione utilizza i fondi formati dai contributi di cui al primo comma per il finanziamento di iniziative ed attività assistenziali, culturali e sportive attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni di studenti presenti nell'università. In questo ultimo caso le proposte devono essere approvate a maggioranza assoluta dalla commissione.

I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono messi a disposizione delle commissioni di cui alla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di facoltà, la componente studentesca nella commissione di cui al primo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria.